

N.O.I.L.

PARTE PRIMA TITOLO I LA LEGA CALCIO A 8

ART. 1

Organizzazione della LEGA CALCIO A 8

1. La Lega ha sede in Roma.
2. Sono organi della Lega:
 - A) il Presidente
 - b) I Vice Presidenti;
 - C) il Segretario;
 - D) i Consiglieri;



ART. 2

Uffici della LEGA CALCIO A 8

1. La struttura amministrativa della Lega Calcio a 8 è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. I suoi uffici operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. Essi sono distinti dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.
2. La struttura amministrativa è diretta da un Segretario, che ne risponde al Presidente e al Consiglio della Lega (Presidente e vice presidenti). Il Segretario della Lega assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea della Lega, del Consiglio della Lega, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare disciplinate dal presente Statuto.
3. Spetta al Consiglio della Lega Calcio a 8 dettare norme generali sull'organizzazione della struttura amministrativa della Lega Calcio a 8.

ART. 3

Le società

1. Le società che svolgono l'attività del gioco del calcio a 8 si avvalgono di calciatori tesserati dalla Lega Calcio a 8. 2. I calciatori sono qualificati dilettanti. I regolamenti della Lega disciplinano il vincolo sportivo e limitano la sua durata.

ART. 4

Ammissione ai campionati organizzati dalle Lega.

1. Il Consiglio della Lega stabilisce i requisiti e criteri per l'ammissione ai campionati organizzati dalle Lega calcio a 8.

ART. 5

Diritti d'immagine.

1. La Lega, con funzioni rappresentative delle società associate, nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto degli interessi sportivi di tutte le componenti, stipulano gli accordi attinenti alle rispettive competizioni aventi ad oggetto la cessione centralizzata dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva e con altri mezzi di comunicazione e messa a disposizione del pubblico.

A. FUNZIONI TECNICHE

TITOLO II LE FUNZIONI

ART. 6

Ordinamento del gioco, dei campionati e delle squadre nazionali

La Lega disciplina l'affiliazione delle società e definisce l'ordinamento dei campionati. La Lega stabilisce i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati; decide sull'assegnazione del titolo di campione d'Italia e ratifica

le promozioni e le retrocessioni di serie; assicura gli strumenti finanziari ed organizzativi necessari all'espletamento della giustizia sportiva e della funzione arbitrale.

ART. 7

Affiliazione e tesseramento

1. La Lega procede, alle condizioni stabilite da proprie norme organizzative, alla affiliazione delle società e altri organismi e al tesseramento dei calciatori, dei tecnici, degli arbitri, dei dirigenti e dei collaboratori incaricati della gestione sportiva.
2. Qualsiasi società, associazione o altro organismo che svolga l'attività sportiva del giuoco del calcio a 8 può ottenere l'affiliazione alla Lega; a tal fine deve inoltrare al Presidente della Lega apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, dall'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi.
3. E' vietato il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento a un procedimento disciplinare instaurato o a una sanzione irrogata nei suoi confronti.
4. I soggetti dell'ordinamento della Lega sono obbligati al rispetto del Codice di comportamento sportivo adottato dal Consiglio Nazionale del CONI.

ART.8

Ufficiali di gara

1. La regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza delle regole del giuoco del calcio a 8 è affidata agli ufficiali di gara, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto del CONI e dalle norme della Lega.
2. Gli ufficiali di gara, sono organizzati con autonomia operativa e amministrativa, nelle varie associazioni, che provvedono al loro reclutamento, formazione, inquadramento e impiego, anche attraverso proprie articolazioni territoriali. Le Associazioni operano sotto il controllo preventivo e consuntivo della Lega.

ART. 9

L'organizzazione della giustizia sportiva

1. La Lega garantisce il celere ed efficiente funzionamento della giustizia sportiva assicurandole i mezzi ed il personale necessari, anche avvalendosi di referendari che possano svolgere funzioni di ausilio ed assistenza agli Organi della giustizia sportiva.
2. È istituita nella Lega la Commissione disciplinare. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituita dal Presidente e dai vice presidenti.
3. La Commissione disciplinare garantisce l'indipendenza, l'autonomia, la terzietà e la riservatezza degli Organi della giustizia sportiva.

Parte II TITOLO I IL TESSERAMENTO

Art. 10

I tesserati

1. Sono tesserati dalla LEGA calcio a 8:
 - gli arbitri
 - i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva delle società;
 - i tecnici;
 - i calciatori;
2. Non possono essere tesserati coloro nei cui confronti è stata dichiarata la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Lega. Coloro che hanno subito la sanzione della squalifica o della inibizione per durata non inferiore a trenta giorni non possono essere tesserati con diversa classificazione durante l'esecuzione della sanzione.
3. Non possono essere nuovamente tesserati coloro che abbiano rinunciato ad un precedente tesseramento in pendenza di procedimento disciplinare a loro carico.

Art. 11

Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva

1. Per il Campionato di Serie A,A2 E B bisognerà tesserare i dirigenti che accompagneranno la squadra nelle gare ufficiali della Lega Calcio a 8. Ogni Società non potrà tesserare complessivamente più di 10 dirigenti.

- ~~I dirigenti dovranno essere tesserati tramite l'area riservata della società inserendo la sigla ZZ prima del cognome.~~
- ~~I dirigenti regolarmente tesserati potranno accedere nel recinto di gioco solo se muniti di documento di identità e regolarmente riportati nella lista di gara come regolato dall'art. 26 delle NOIL e art. 10 del Regolamento della Lega Calcio a 8. Non potranno accedere nel recinto di gioco, seppur muniti di documento di identità, altri dirigenti al di fuori di quelli comunicati dalle società (ad eccezione di un medico sociale provvisto del TOM).~~

Il Consiglio della Lega può stabilire che i collaboratori cui le società intendono affidare compiti ed incarichi che comportino responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla Lega debbano essere in possesso di particolari requisiti.

A partire dal 25 settembre 2019 la nuova procedura è la seguente:

- 1. Per il Campionato di Serie A, A2 E B bisognerà tesserare i dirigenti che accompagneranno la squadra nelle gare ufficiali della Lega Calcio a 8. Ogni Società non potrà tesserare complessivamente più di 10 dirigenti.*
 - 2. I dirigenti dovranno essere inseriti nella stessa sezione dei calciatori specificando con l'opposta finestra a tendina il ruolo di Allenatore o dirigente*
 - 3. I dirigenti regolarmente tesserati potranno accedere nel recinto di gioco solo se muniti di documento di identità e regolarmente riportati nella lista di gara come regolato dall'art. 26 delle NOIL e art. 10 del Regolamento della Lega Calcio a 8. Non potranno accedere nel recinto di gioco, seppur muniti di documento di identità, altri dirigenti al di fuori di quelli comunicati dalle società (ad eccezione di un medico sociale provvisto del TOM).*
- Il Consiglio della Lega può stabilire che i collaboratori cui le società intendono affidare compiti ed incarichi che comportino responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla Lega debbano essere in possesso di particolari requisiti.*

Art. 12

Il tesseramento dei tecnici

- I tecnici iscritti debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.

Art. 13

Il tesseramento dei calciatori

- I calciatori sono tesserati per la Lega, su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva. La richiesta di tesseramento, redatta su moduli on line sul sito ufficiale della Lega, va stampata e debitamente sottoscritta dal calciatore nonché dal legale rappresentante della società.
- una volta compilato il form on line e consegnato il modulo cartaceo debitamente firmato, il calciatore resterà vincolato, alla società fino a quando non si verifichi uno dei seguenti casi, anche se nella stagione corrente non abbia nessuna presenza:
 - venga svincolato dal Presidente della società di appartenenza nei periodi di apertura degli svincoli
 - utilizzi il modulo di svincolo unilaterale presente sul sito legacalcioa8.it, versando la quota di euro 10,00+iva;
- Qualora un calciatore venga tesserato per una società, ma non disputi nessuna gara, comprese le stagioni precedenti e non firmi il modulo, potrà essere svincolato d'ufficio presentando una domanda scritta alla Lega Calcio a 8.
- I calciatori tesserati oltre la fine della regular season non potranno prendere parte alle fasi finali del campionato, salvo le limitazioni esistenti all'interno dei campionati. La richiesta firmata deve essere inviata alla Lega, a mezzo fax, e-mail o consegnata presso gli uffici della Lega entro la gara ufficiale in programma che la società disputa immediatamente successiva al tesseramento.

NON SARÁ POSSIBILE EFFETTUARE OPERAZIONI DI MERCATO DOPO AVER DISPUTATO L'ULTIMA GARA DI REGULAR SEASON, ANCHE SE LE FINESTRE DI MERCATO LO PERMETTONO

Il modulo cartaceo del tesseramento deve essere consegnato alla prima gara che il calciatore deve disputare. Se il modulo non viene firmato o non consegnato, la gara sarà considerata regolare, ma in caso di infortunio del calciatore, sarà responsabile, nelle sedi opportune, il presidente della Società che lo ha tesserato.

Art. 14

Limitazioni del tesseramento calciatori

1. I calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età non possono essere tesserati.
2. Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerato valido il tesseramento depositato prima.
3. Il tesseramento di giocatori che disputano i Campionati della Lega Calcio a 8 è illimitato.
4. Alle gare del Campionato Sperimentale OVER 35 della Lega Calcio a 8, possono partecipare, senza alcuna limitazione, in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva in corso, in possesso di un documento di riconoscimento, e che abbiano compiuto o compiano il 35 anno di età entro il 31 dicembre della stagione in corso. Ogni società può tesserare fuori quota, si rimanda ai comunicati ufficiali per le specifiche. I giocatori tesserati per qualunque società dei Campionati di serie A, A2 e B della Lega Calcio a 8 possono essere tesserati anche nel campionato sperimentale Over 35 purché in possesso dei requisiti sopra indicati.
5. Nelle finestre di mercato ogni calciatore non può svincolarsi e tesserarsi più di una volta in ogni sessione di mercato.
6. Per la partecipazione alle gare di play off e play out del campionato di serie A, ogni calciatore deve partecipare ad un certo numero di gare della regular season, si rimanda ai comunicati ufficiali per le specifiche.
7. Per la partecipazione alle gare di play off e play out del campionato di serie A2, ogni calciatore deve partecipare ad un certo numero di gare della regular season, si rimanda ai comunicati ufficiali per le specifiche.
8. Per la partecipazione alle gare di play off del campionato di serie B, ogni calciatore deve partecipare ad un certo numero di gare della regular season, si rimanda ai comunicati ufficiali per le specifiche.
9. Per la partecipazione alle gare di play off e play out del campionato Over 35, ogni calciatore deve partecipare ad un certo numero di gare della regular season, si rimanda ai comunicati ufficiali per le specifiche.

Non potranno partecipare ai Play Off o ai Play Out Salvezza quei giocatori che, anche se tesserati, non hanno partecipato ad almeno 5 gare della regular season, 3 in caso di portiere. Per gli ex giocatori professionisti (campionato A o B FIGC) basterà essere inseriti in lista prima della fine della regular season per poter disputare le fasi finali - valido per tutte le categorie

LE PRESENZE DI COPPA ITALIA NON SONO CUMULABILI CON QUELLE DEL CAMPIONATO.

CATEGORIA SUPERIORE VALGONO IN QUELLA INFERIORE E NO VICEVERSA.

ESEMPIO1: UN GIOCATORE DISPUTA ALCUNE GARE NEL CAMPIONATO DI SERIE A, DURANTE LE FINESTRE DI MERCATO SI TRASFERISCE IN UNA SOCIETÀ DI SERIE A2, IN QUESTO CASO LE PRESENZE DI A VENGONO CONSIDERATE.

ESEMPIO 2: UN GIOCATORE DISPUTA ALCUNE GARE NEL CAMPIONATO DI SERIE A2, DURANTE LE FINESTRE DI MERCATO SI TRASFERISCE IN UNA SOCIETÀ DI SERIE A, IN QUESTO CASO LE PRESENZE DI A2 NON VENGONO CONSIDERATE.

ANCHE SE LA FINESTRA DI MERCATO È APERTA, LE SOCIETÀ CHE HANNO TERMINATO IL CAMPIONATO (QUINDI HANNO DISPUTATO ULTIMA GARA DI REGULAR SEASON NON POSSONO SVINCOLARE CALCIATORI, OVVERO NON CI SI PUÒ SVINCOLARE E RITESSERARE IN ALTRA SQUADRA PER DISPUTARE I PLAY OFF/OUT

TITOLO II.- LE TUTELE

Art. 15

Tutela medico-sportiva

1. I tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. La richiesta di tesseramento autorizza la Lega a contrarre, per conto della società interessata, un'assicurazione base a favore del tesserato, per un massimale comune a tutti i calciatori della categoria.

TITOLO III.- ORDINAMENTO DEI CAMPIONATI E DELLE GARE

Art. 16

La stagione sportiva

1. La stagione sportiva federale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 17

Attività ufficiale ed attività non ufficiale

1. Attività ufficiale è quella relativa ai Campionati e ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo Statuto alla Lega.
2. Attività non ufficiale è quella relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l'attività ricreativa ed ogni altra attività;
3. In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica.

Art. 18

Ordinamento dei Campionati

1. I Campionati delle diverse categorie, demandati alla organizzazione della Lega, sono regolati secondo il seguente ordinamento:

a) Lega Calcio a 8 Serie A segue c.u. Serie A2: segue c.u. Serie B: segue c.u. Over 35: segue c.u.

La squadra che si aggiudica la finale dei Play Off della Serie A è proclamata vincente del Campionato ed acquisisce il titolo di Campione d'Italia.

Per le formule dei campionati si rinvia ai comunicati ufficiali del corrente anno.

Per determinare la prima posizione della regular season del campionato di serie A, in caso di due squadre a pari punti verrà effettuata una gara di spareggio, in caso di tre o più squadre a pari punti verrà calcolata la classifica avulsa e conseguente spareggio tra le prime due classificate. Per tutte le altre posizioni e per tutte le altre categorie, per determinare le posizioni di classifica, in caso di squadre a pari punti verranno i seguenti criteri:

1. maggior numero di punti conseguiti negli incontri diretti;
2. miglior differenza reti negli incontri diretti;
3. maggior numero di reti attive negli incontri diretti;
4. miglior differenza reti nella regular season;
5. maggior numero di reti attive nella regular season;
6. classifica disciplina;
7. sorteggio.

Art. 19

Modifiche all'ordinamento dei Campionati

1. L'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti possono essere modificati con delibera del Consiglio della Lega.

Art. 20

Titolo sportivo

1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della Lega delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.

Art. 21

Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato

1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.
2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce le sanzioni stabilite dall'art 9 del CDGS;
3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.
4. Qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-4, in favore dell'altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.
5. La società che rinuncia per la terza volta a disputare una gara verrà esclusa dal Campionato o dalla
6. manifestazione ufficiale.

7. Solo dopo il pagamento di tutte le pendenze i tesserati, ad eccezione di quelli presenti nel consiglio direttivo, della società vesclusa o ritirata, potranno essere svincolati e tesserati per un'altra società. I tesserati presenti nel Consiglio direttivo potranno essere svincolati solo a fine stagione. Nel caso in cui la società esclusa o ritirata non paghi tutte le pendenze i giocatori presenti nel consiglio direttivo saranno squalificati per 5 anni, gli altri tesserati saranno vincolati per tutto il resto della stagione
7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalla Lega. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia.
8. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.

Art. 22

Ritardo nella presentazione in campo delle squadre. Tempo d'attesa

1. Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.
2. Il termine d'attesa è di 15 minuti a partire dall'orario di inizio segnalato sul calendario ufficiale e successive modifiche.

Per un regolare svolgimento del torneo e per rispetto verso le altre squadre partecipanti non è consentito usufruire del tempo di attesa per più di due volte.

Al termine del tempo d'attesa, la squadra che non sarà in grado di schierare almeno 5 (cinque) giocatori sarà ritenuta sconfitta a tavolino. Nel caso in cui la sconfitta dovesse giovare alla squadra assente, sarà la commissione disciplinare a valutare la pena da applicare.

Art. 23

Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore

1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 22, comma 2, sono considerate rinunciarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 21, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.
2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare in seconda e ultima istanza.

Art. 24

Recupero delle gare

1. Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega.

Art. 25

Impraticabilità del terreno di giuoco

1. Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.
2. L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi.
3. L'arbitro può procedere all'accertamento prima dell'ora fissata per l'inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre. Qualora l'impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara, l'arbitro può prescindere dalla presenza e, quindi, dall'identificazione dei calciatori delle due squadre.

Art. 26

Adempimenti preliminari alla gara

1. Prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro la distinta di gara, redatta in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con e i documenti di identificazione. La lista gara non ha valore informativo ai fini della pubblicazione delle sanzioni disciplinari inflitte dal giudice sportivo.

2. Una copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere consegnata al capitano o al dirigente dell'altra squadra prima dell'inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia ommesso di provvedervi.
3. Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società.
4. Il calciatore sprovvisto di documento, non può prendere parte alle gare.
5. Il calciatore regolarmente inserito nella lista ufficiale di gara può prendervi parte in qualsiasi momento, previo riconoscimento da parte del direttore di gara o del IV UOMO. Se il giocatore non sarà in possesso del documento di riconoscimento, la squadra che lo schiera, subisce la sconfitta a tavolino per 4 - 0.
6. Nelle gare del campionato Over 35 le squadre potranno inserire nella lista di gara al massimo 1 giocatore "fuoriquote" di movimento più il portiere eventualmente "fuoriquote".

Art. 27

Direzione delle gare ufficiali

Le gare ufficiali o, comunque, autorizzate dalla Lega, debbono essere dirette da un arbitro designato dal competente organo tecnico.

Art. 28

Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, alla prosecuzione od alla interruzione delle gare

1. Durante la gara l'arbitro esercita i poteri che gli sono conferiti dalle disposizioni della lega e dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".
2. L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico.
3. È fatto obbligo all'arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara, qualora, anche al di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente comma, si siano introdotte nel recinto di giuoco persone la cui presenza non sia consentita dalle disposizioni della Lega. In tal caso, impregiudicato ogni successivo giudizio da parte degli organi disciplinari, la gara non iniziata o sospesa deve essere disputata secondo le disposizioni delle Leghe o dei Comitati competenti.

Art. 29

Persone ammesse nel recinto di giuoco

1. Per le gare organizzate dalla Lega sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
 - a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
 - b) un medico sociale;
 - c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda;
 - d) i calciatori di riserva.

TITOLO IV. - DISCIPLINA DEI CALCIATORI IN CAMPO

Art. 30

Identificazione dei calciatori

1. L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, deve provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi: a) mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti;
- b) mediante apposite tessere eventualmente rilasciate dalle Lega calcio a 8.

Art. 31

Comportamento dei calciatori in campo

1. Prima di iniziare la gara, le squadre devono salutare il pubblico. I Capitani devono salutare gli ufficiali di gara.
2. Una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si trovi, per qualsiasi motivo, ad avere meno di cinque calciatori partecipanti al giuoco.
3. Non è consentito ai calciatori rivolgersi agli ufficiali di gara esprimendo apprezzamenti o proteste. Il solo Capitano, che è responsabile della condotta dei calciatori della propria squadra, ha diritto di rivolgersi all'arbitro,

a giuoco fermo od a fine gara, per esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti.

4. È dovere del Capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra. Eventuali infrazioni commesse dal Capitano nell'adempimento del proprio compito comportano aggravamento delle sanzioni a suo carico.

LEGA CALCIO A 8